



Istituto Comprensivo Statale "Pier delle Vigne"

Scuola dell' Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I° grado - INDIRIZZO MUSICALE
P.zza S.Tommaso d'Aquino, 1 - 81043 - **CAPUA** (CE) tel.0823/1462867 - 1462864 - 378264

codice meccanografico : CEIC8A3005 - cf 93093650617

email ceic8a3005@istruzione.it

www.icpierdellevigne.edu.it

PEC: ceic8a3005@pec.istruzione.it

cf 93093650617 codice univoco UFJR6I

email ceic8a3005@istruzione.it

Ai Docenti tutti

Alle famiglie degli alunni dell'I.C. Pier delle Vigne

Al Sito web

A Scuolanext

p.c. alla DSGA

ISTITUTO COMPENSIVO
"PIER DELLE VIGNE"- CAPUA
Prot. 0010796 del 28/11/2024
I-1 (Uscita)

OGGETTO: Abolizione dell'obbligo del certificato medico per la riammissione a scuola dell'alunno dopo la malattia - Legge Regionale 25 luglio 2024, n.13

Si comunica che sul BURC n. 53 del 25 luglio è stata pubblicata la legge regionale n.13 del 25.07.24 https://www.regione.campania.it/normativa/item.php?pgCode=G19I231R2076&id_doc_type=1&id_tema=10 che abolisce l'obbligo del certificato medico per la riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza, di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n.1518.

La legge suddetta cita testualmente all'art. 9 comma 1: *“Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico nella Regione Campania è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n.1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n.264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente.”*

L'abolizione prevista dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e asili nido.

Tanto premesso, si specifica che tutte le tipologie di assenza per malattia, anche superiori a 3 giorni per la scuola dell'infanzia e 5 giorni per la scuola primaria e secondaria di I grado, dovranno essere giustificate con le stesse modalità adottate per le giustificazioni per motivi diversi da malattia.

Giova precisare che, in assenza di certificazione esterne che attestino lo stato di guarigione, assume fondamentale valenza l'esercizio personale del **senso di responsabilità**, codificato anche nel **“Patto di Corresponsabilità”** sottoscritto dalle famiglie. Pertanto, si consiglia di non far rientrare gli alunni a scuola in condizioni di salute non idonee, con sintomatologia ancora in corso.

Resta inteso che ai fini dell'adempimento dell'obbligo scolastico e ai fini della validità dell'anno scolastico (si ricorda il tetto massimo di assenze pari al 25% del monte ore personalizzato), la scuola in caso di malattia necessita di una idonea documentazione, che può consistere unicamente in una certificazione medica.

È giusto il caso di precisare, infatti, che attraverso le dichiarazioni sostitutive non è possibile autocertificare il proprio o l'altrui stato di salute. L'art. 49 del DPR 445/2000 prevede, infatti, la non sostituibilità dei certificati medici e sanitari. La disposizione non implica, infatti, che la famiglia non

possa o non debba più richiedere certificati medici per documentare la malattia dei figli. Nelle situazioni di numerose assenze, per le quali vi possa essere il rischio di elusione dell'obbligo scolastico, e/o la non validità dell'anno, qualora le assenze fossero dovute a malattia, resta la norma vigente che prevede la deroga sulla base del certificato medico. Pertanto, le assenze dovute a motivi di salute, solo se debitamente documentate come sopra specificato, sono considerate assenze giustificate.

***La Dirigente Scolastica
dott.ssa Ida Colandrea***

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e s.m.i. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio